

## Condizioni generali di contratto (CGC)

### 1. Campo di applicazione e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutti i contratti stipulati tra Electrosuisse e il cliente, purché condizioni particolari o accordi contrattuali scritti non contengano disposizioni complete o divergenti.
- 1.2 Per i singoli settori vigono condizioni contrattuali particolari. Nella misura in cui contengono disposizioni divergenti, esse prevalgono sulle presenti CGC.
- 1.3 Con l'accettazione scritta dell'offerta risp. con la stipulazione di un contratto il cliente riconosce il carattere vincolante delle CGC.
- 1.4 Nell'ambito delle ricorrenti relazioni commerciali le presenti CGC si applicano anche agli ordini susseguenti.

### 2. Offerte

- 2.1 Tutte le offerte vengono fatte nella forma scritta.
- 2.2 Nell'offerta è indicato il periodo di tempo entro il quale Electrosuisse è vincolata all'offerta.
- 2.3 Le offerte speciali, che non contemplano alcun termine per l'accettazione oppure contengono indicazioni quali "non vincolante" e simili, non sono vincolanti.

### 3. Tipo e estensione delle prestazioni

- 3.1 Le singole prestazioni da fornire, in particolare il loro tipo e la loro estensione, sono contenute in maniera vincolante nel contratto.
- 3.2 Le modifiche contrattuali volute in un secondo tempo dal cliente devono essere convenute per iscritto. I costi supplementari che ne derivano sono a carico del cliente. Essi vengono fatturati separatamente.
- 3.3 In caso di aumento non prevedibile delle spese Electrosuisse si riserva il diritto di adeguare il prezzo convenuto. Il cliente viene informato tempestivamente in merito.
- 3.4 Per adempiere l'obbligo di fornitura delle prestazioni Electrosuisse può ricorrere a partner o a terzi.
- 3.5 A riguardo della fornitura dei servizi a Electrosuisse spetta il diritto di sostituzione, ritenuto che esso non sia stato abrogato o limitato mediante convenzione scritta delle parti.

### 4. Termini/scadenze

- 4.1 Il termine delle prestazioni viene regolamentato separatamente dalle parti.
- 4.2 Electrosuisse comunica al cliente la scadenza per il disbrigo risp. la scadenza per l'esecuzione. Electrosuisse intraprende quanto è ragionevole, per adempiere ai propri obblighi. Se in seguito alla malattia di un collaboratore o per altri motivi importanti le scadenze non possono essere rispettate, Electrosuisse fa tutto il possibile per trovare al più presto un sostituto risp. per eliminare la causa del contrattempo.
- 4.3 Se l'esecuzione dell'ordine dipende da prodotti, documenti, autorizzazioni ecc., che il cliente deve produrre, una scadenza rimane vincolante soltanto se il cliente li ha forniti entro il termine indicato da Electrosuisse.
- 4.4 L'osservanza dei termini presuppone l'adempimento dell'obbligo, se convenuto, di un pagamento anticipato da parte del cliente.

- 4.5 Se qualora dopo la conclusione del contratto risultassero spese supplementari, le scadenze convenute si rivelano non vincolanti. Electrosuisse si sforza di comunicare al più presto al cliente delle nuove scadenze.

- 4.6 Ad intervalli regolari Electrosuisse presenta al cliente un rapporto orale o scritto.

### 5. Obbligo di cooperazione del cliente

Il cliente mette a disposizione di Electrosuisse, gratuitamente ed entro i termini stabiliti, tutti i dati, tutte le informazioni, tutti gli esemplari del tipo, tutti i dispositivi tecnici nonché di altro tipo necessari per la fornitura delle prestazioni come pure, se necessario, un accompagnatore. L'obbligo di cooperazione del cliente si estende anche alle pratiche e ai documenti, che vengono resi noti solo durante l'esecuzione dell'ordine da parte di Electrosuisse.

### 6. Prezzi, condizioni di pagamento

- 6.1 I prezzi, che il cliente deve corrispondere, risultano dall'accordo contrattuale. Fanno eccezione i costi di trasporto, che vengono fatturati in base alle spese effettive.
- 6.2 In assenza di accordi speciali i prezzi sono sempre da intendersi in franchi svizzeri (CHF), IVA esclusa. L'imposta sul valore aggiunto è a carico del cliente.
- 6.3 Fatture devono essere pagate entro 30 giorni. Il recapito per il pagamento è la sede sociale di Electrosuisse.
- 6.4 Il cliente non è autorizzato, in caso di contestazioni, di accrediti non ancora concessi o di controprete non esplicitamente riconosciute, a trattenere pagamenti esigibili oppure a o ridurne l'importo.
- 6.5 Pagamenti anticipati o altre modalità di pagamento possono essere concordati per iscritto.

### 7. Disposizioni concernenti la responsabilità

- 7.1 Electrosuisse garantisce un'esecuzione fedele e accurata del contratto nel rispetto delle regole riconosciute della tecnica. Electrosuisse tutela gli interessi del cliente per tutti gli aspetti relativi all'esecuzione dell'ordine.
- 7.2 Electrosuisse risponde nell'ambito dell'ordine legale. Essa risponde tuttavia solo dei danni causati intenzionalmente o per negligenza grave. È esclusa la responsabilità per danni patrimoniali, quali segnatamente interruzione della produzione, perdite di utilizzo, mancato guadagno come altri danni diretti o indiretti.

### 8. Dati del cliente

- 8.1 Per la gestione dei dati Electrosuisse si attiene alla vigente legislazione, in particolare alla legge sulla protezione dei dati.
- 8.2 Electrosuisse rileva, memorizza ed elabora esclusivamente i dati necessari per fornire i servizi, intrattenere e curare le relazioni con i clienti, garantire un'elevata qualità dei servizi e la sicurezza, così come per la fatturazione.
- 8.3 Se Electrosuisse fornisce una prestazione insieme a terzi, Electrosuisse può comunicare a terzi i dati del cliente, purché ciò sia necessario per la fornitura di tali prestazioni o per la riscossione dei crediti.

## 9. Diritti d'autore

Con la fornitura della prestazione non vengono trasmessi né i diritti d'autore né i diritti di protezione commerciali di Electrosuisse. Ritenuto che contrattualmente non sia stato convenuto in altro modo, a Electrosuisse spettano i diritti sui e dai risultati del lavoro e dello sviluppo specifici del contratto, ivi comprese le eventuali invenzioni. Ciò vale anche per la competenza a notificare i diritti di protezione.

## 10. Obbligo di serbare il segreto

Electrosuisse e il cliente concordano di mantenere il segreto sui dettagli del contratto e sulle informazioni confidenziali in merito alle questioni tecniche, commerciali e aziendali. L'obbligo di segretezza sussiste anche dopo la scadenza del contratto.

## 11. Confidenzialità

Il cliente ed Electrosuisse trattano confidenzialmente tutti i fatti e le informazioni, che non sono noti né accessibili pubblicamente.

## 12. Entrata in vigore, durata e disdetta del contratto

- 12.1 Il contratto entra in vigore alla data indicata nei documenti contrattuali.
- 12.2 Nella misura in cui è indicato un momento finale, il contratto è valido fino al raggiungimento di questo ultimo, risp. fino all'evasione dell'ordine, in caso contrario per una durata non specificata. Se il contratto è valido per una durata non specificata, può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi, per la fine di un mese.
- 12.3 Se disdice il contratto prima della scadenza della sua durata fissa stabilita, il cliente deve versare a Electrosuisse i costi effettivi.
- 12.4 In caso di grave violazione del contratto da parte del cliente, Electrosuisse può disdire il contratto in qualsiasi momento con effetto immediato e senza indennizzo.

## 13. Accordi accessori, modifiche, completamenti del contratto

- 13.1 Ogni accordo accessorio, ogni modifica, ogni complemento e ogni dichiarazione giuridicamente rilevante delle parti contraenti necessita, per la sua validità, della forma scritta.
- 13.2 L'eventuale inefficacia parziale o totale di una disposizione delle presenti CGC non pregiudica la validità dei rimanenti disposti. Le parti sostituiranno tale disposizione con un nuovo accordo avente effetti giuridici ed economici il più possibile equivalenti a quelli della disposizione originale.

## 14. Trasferimento di diritti e obblighi

Senza il preventivo consenso scritto di Electrosuisse, il cliente non può trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

## 15. Idioma vincolante

Le presenti CGC sono redatte in originale in lingua tedesca. Giuridicamente solo la versione tedesca è vincolante.

## 16. Diritto applicabile e foro competente

- 16.1 Il contratto sottostà esclusivamente al diritto svizzero, fatta salva la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG; RS 0.221.211.1).
- 16.2 Il foro competente per qualsiasi vertenza risultante direttamente o indirettamente dai rapporti contrattuali è per Electrosuisse e per il cliente presso i tribunali ordinari competenti a livello locale nella sede sociale di Electrosuisse.

Approvato dalla Direzione di Electrosuisse il 14 dicembre 2010